



LIGURIA

Via Dino Col 4/4- 16149 Genova
Telefono: 010995151 numero unico

Pronto A.I.A. 3355776689

pec: Ind.crliguria@pec.it – Indliguria@legalmail.it

e-mail

Segreteria: cr.liguria01@Ind.it

Amministrazione: amministrazione.liguria@Ind.it

Ufficio Campi e Orari Gare: crliguria.campisportivi@Ind.it

Tesseramento: tesseramento.liguria@Ind.it

Tornei: crliguria.tornei@Ind.it

sito internet: Indliguria.it

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 04/09/2026

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA

Segreteria

PORTALE SERVIZI FIGC E LND: LE NUOVE FUNZIONALITÀ PER LE SOCIETÀ

I Comitato Regionale LND della Liguria informa le Società che, a partire dalla corrente stagione sportiva, sono disponibili nuove funzionalità sui **Portali Servizi FIGC e LND**, introdotte con l'obiettivo di semplificare e digitalizzare alcune delle principali procedure legate alla gestione dell'attività sportiva.

Tra le novità assume particolare rilievo la **Lista di presentazione (distinta) in formato elettronico**, che dalla corrente stagione sportiva dovrà essere predisposta attraverso il **Portale Servizi LND**. La procedura consente alle Società di selezionare all'interno della distinta i calciatori presenti negli organici, agevolando la corretta compilazione della lista e riducendo il rischio di inserimento di calciatori non regolarmente tesserati. La procedura guidata permette inoltre di completare la distinta con dirigenti e tecnici e di procedere alla successiva stampa.

[**\[SCARICA LE LINEE GUIDA – LISTA DI PRESENTAZIONE ELETTRONICA\]**](#)

Sul **Portale Servizi FIGC** è stata inoltre implementata la **Gestione Utenti**, attraverso la quale il *Club Admin* può creare nuove utenze e attribuire ai *Club User* specifiche autorizzazioni. In questo modo le Società possono, tra le altre funzioni disponibili, abilitare i propri dirigenti (tesseramenti regolarmente dal Portale Anagrafe) alle operazioni necessarie per la predisposizione della distinta elettronica.

[**\[SCARICA LE LINEE GUIDA – CREAZIONE NUOVE UTENZE\]**](#)

Un'ulteriore novità riguarda la **Programmazione Gare**. La nuova funzionalità consente di gestire attraverso il Portale Servizi FIGC le richieste di variazione relative a **data, orario e campo di gioco**. La procedura permette di seguire lo stato della richiesta e prevede il coinvolgimento delle Società interessate e la successiva gestione da parte dell'ufficio competente.

[**\[SCARICA LE LINEE GUIDA – PROGRAMMAZIONE E VARIAZIONE GARE\]**](#)

Cambia infine la modalità di trasmissione dei **referti relativi alle attività del Settore Giovanile e Scolastico per le categorie nelle quali non è previsto arbitraggio ufficiale**. Dalla corrente stagione sportiva i rapportini dovranno essere caricati direttamente sul **Portale Servizi FIGC**, accedendo alla sezione **Gare → Gestione Referti** e selezionando la gara interessata. Non sarà pertanto più necessario procedere all'invio dei referti tramite posta elettronica. Il sistema consente il caricamento dei documenti in formato PDF o immagine e, da dispositivo mobile, anche direttamente attraverso la fotocamera dello smartphone.

[**\[SCARICA LE LINEE GUIDA – CARICAMENTO REFERTI SGS\]**](#)

Si invitano tutte le Società a prendere visione delle **linee guida operative**, disponibili attraverso i collegamenti riportati nella presente comunicazione, nelle quali sono illustrate nel dettaglio le procedure da seguire per l'utilizzo delle nuove funzionalità.

CANALE WHATS APP COMITATO REGIONALE LIGURIA

Si ricorda a tutte le Società, che è stato attivato il canale WAHTS APP del Comitato Regionale Liguria, tramite il quale verrà data comunicazione della pubblicazione dei Comunicati Ufficiali (con trasmissione del relativo link di collegamento) e di ogni notizia utile riguardante l'attività del C.R. Liguria e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuale.

Si riporta, a seguire, il link di collegamento al canale:

<https://whatsapp.com/channel/0029Vb7SCZX9sBI9JpolpUOn>

Si ricorda, inoltre, che la trasmissione massiva tramite posta elettronica del Comunicato Ufficiale e dei relativi allegati è stata sospesa e, pertanto, si invitano tutti gli interessati ad iscriversi al suddetto canale per essere aggiornati in tempo reale relativamente alla pubblicazione degli stessi.

NUOVO SITO COMITATO REGIONALE LIGURIA

Si comunica a tutte le Società che è attivo il nuovo sito del Comitato Regionale Liguria; a seguire si riporta il link di collegamento

Indliguria.it

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si riportano a seguire le modifiche al programma gare pubblicato, specificando quanto segue:

- Le gare verranno disputate nel giorno ed all'orario indicati, rispettivamente, nelle colonne **"Data Gara"** e **"Ora Var."**;
- L'impianto di giuoco è riportato soltanto in caso di variazione dello stesso.

COPPA ITALIA PROMOZIONE

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/09/2026	3 A	SESTRESE BOR. 1919	BORGIO INCROCIATI		18:00	16:00	

APPROVAZIONE GARE AMICHEVOLI DILETTANTI

Si dà atto che il Comitato Regionale ha approvato la sotto indicata gara amichevole per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

Gara: **Lavagnese 1919 – SCD Ligorna 1922**
 Data di svolgimento: Sabato 05/09/2026 – ore 10.00
 Luogo di svolgimento: Centro Sportivo " E. Riboli " – Lavagna (GE)
 Categoria di partecipazione: Dilettanti

Si dà atto che la Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. ha approvato la sotto indicata gara amichevole per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

Gara: **Pregio Calcio – Futsal Busca**
 Data di svolgimento: Sabato 05/09/2026 – ore 17.30
 Luogo di svolgimento: Campo Sportivo "Paladiamante" – Genova
 Categoria di partecipazione: Calcio a 5

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

APPROVAZIONE GARE AMICHEVOLI S.G.S

Si dà atto che il Comitato Regionale ha approvato le sotto indicate gare amichevoli per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

Gara: **Angelo Baiardo – SCD Ligorna 1922**
 Data di svolgimento: Domenica 06/09/2026 – ore 10.00
 Luogo di svolgimento: Campo Sportivo " G. Strinati " – Genova
 Categoria di partecipazione: Esordienti 1° anno

Gara: **Golfo Dianese 1923 – Pontelungo 1949**
 Data di svolgimento: Sabato 05/09/2026 – ore 10.00
 Luogo di svolgimento: Campo Sportivo " W. Marengo " – Diano Marina (IM)
 Categoria di partecipazione: Esordienti 2° anno

Gara: **SCD Ligorna 1922 – Borgoratti**
 Data di svolgimento: Sabato 05/09/2026 – ore 15.00
 Luogo di svolgimento: Campo Sportivo " Ligorna " – Genova
 Categoria di partecipazione: Esordienti 2° anno

Gara: **Angelo Baiardo – SCD Ligorna 1922**
 Data di svolgimento: Domenica 06/09/2026 – ore 10.00
 Luogo di svolgimento: Campo Sportivo " G. Strinati " – Genova
 Categoria di partecipazione: Esordienti 1° anno

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DISPOSITIVI

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, primo collegio, composto dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente - Relatore)

Avv. Matteo SAVIO

Dr. Fabrizio FAILLACI

all'udienza celebrata da remoto del 1° settembre 2026 nell'ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 536 pfi 25-26, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito al rifiuto della A.S.D. Junior Soccer di disputare gare contro la A.S.D. San Bartolomeo Cervo", ha pronunciato la seguente decisione:

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, Primo Collegio, delibera l'infrazione delle seguenti sanzioni:

- Vincenzo STRAGAPEDE: 2 mesi di inibizione;
- Giacomo SPIAGGI MANSUETO: 2 mesi di inibizione;
- SANREMESE: € 200,00 di ammenda;
- JUNIOR SOCCER: € 200,00 di ammenda.

Ratifica i patteggiamenti occorsi prima dell'udienza, indicando di seguito le sanzioni oggetto di accordo tra le parti:

- Paolo SCIANDINO: inibizione 2 mesi e 20 giorni
- Giuseppe ARDISSONE: inibizione 2 mesi e 20 giorni
- GOLFO DIANESE: ammenda € 333,00.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

~~~~~

**Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, primo collegio, composto dai Signori:**

**Avv. Aldo Nappi - Presidente**

**Avv. Fabrizio Faillaci**

**Avv. Matteo Savio - Relatore**

**All'udienza del 1° settembre 2026,**

**Visto**

**L'atto di deferimento della Procura Federale del 11 Giugno 2026 Prot. 32353/773 PFI 25-26/PM/vdb;**

**Viste**

**Le difese scritte svolte dai soggetti deferiti**

**Udite**

**Le conclusioni precisate in udienza dalle Parti personalmente e dai difensori costituiti**

**Udite**

**Le richieste di sanzione della Procura Federale**

**Ha pronunciato la seguente**

**Decisione**

**Nel procedimento disciplinare 32353/773 PFI 25-26 promosso dal Procuratore Federale Interregionale nei confronti del Signor Souleye Corea Thiam per violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di comunicare in data antecedente al lodo del 19.1.2026 emesso dal Collegio Arbitrale AIC – LND, dallo stesso adito in data 30.6.2025 per il riconoscimento delle proprie spettanze da parte della ASD Città di Gallipoli per la stagione sportiva 2023 – 2024, di aver ricevuto in data 1.11.2025 la somma di euro duecento/00 da parte di tale società, pagamento a fronte del quale ha sottoscritto una quietanza liberatoria con la quale *“dichiara di aver percepito dalla ASD Città di Gallipoli il compenso ed i premi previsti dal contratto per la stagione sportiva 2023 – 2024”***

**\***

**PQM**

Il Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria,

- dichiara responsabile il Signor Souleye Corea Thiam, attualmente tesserato presso la Società A.S.D. Polis Pieve Ligure, dei fatti a Lui ascritti e per l'effetto lo sanziona con 2 (due) giornate effettive di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza.

- Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli approfondimenti ritenuti opportuni in merito a quanto riferito dal Signor THIAM nel corso della sua audizione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza

## CORTE SPORTIVA DI APPELLO

### DECISIONI

**La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composto dai Signori:**

**Avv. Aldo NAPPI (Presidente-Relatore)**

**Avv. Matteo SAVIO**

**Dott. Fabrizio FAILLACI**

**all'udienza celebrata da remoto del 1° settembre 2026 ha pronunciato la seguente**

### **DECISIONE**

**Reclamo della società SUPERBA avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicata sul C.U. n. 85 del 14 maggio 2026 relativa alla squalifica dei calciatori Nicolò PASQUALINO e Gianluca VULTAGGIO (Playoff Promozione).**

I Signori Nicolò PASQUALINO e Gianluca VULTAGGIO venivano squalificati rispettivamente per 3 e 4 gare per aver preso parte ad una cd. mass confrontation occorsa al 42' s.t. della gara disputata contro la società LITTLE CLUB JAMES.

Avverso tali sanzioni, ha proposto reclamo la società SUPERBA deducendone l'eccessività ed asserendo che i due tesserati fossero intervenuti nella mass confrontation al solo fine di svolgere funzioni di "pacieri" in una situazione innescata da un dirigente della società avversaria.

Tali deduzioni non possono essere accolte, poiché dagli atti ufficiali risulta incontestabilmente che i due calciatori abbiano preso parte ad una contesa violenta con passaggio alle vie di fatto e che si siano resi responsabili di condotte pacificamente inquadrabili come violente nei confronti di altri tesserati.

La sanzione minima per tali comportamenti è quella di tre gare di squalifica, sicché, non rivenendosi differenze apprezzabili nella condotta dei due calciatori, si ritiene di applicare ad entrambi la sanzione sopra indicata, con conseguente necessità di accogliere parzialmente il ricorso e di ridurre di una gara la squalifica inflitta al Signor VULTAGGIO.

Da tale statuizione deriva la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

\*\*\*\*\*

### **P.Q.M.**

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società SUPERBA, riduce di una gara la squalifica inflitta al Signor Gianluca VULTAGGIO rideterminandola in complessive gare tre di squalifica.

Conferma nel resto.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata e addebitata in acconto.

~~~~~

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composto dai Signori:

Avv. Aldo NAPPI (Presidente-Relatore)

Avv. Matteo SAVIO

Dott. Fabrizio FAILLACI

all'udienza celebrata da remoto del 1° settembre 2026 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Reclamo della società SUPERBA avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicata sul C.U. n. 88 del 22 maggio 2026 relativa alla squalifica dei calciatori Nicolò PASQUALINO e Gianluca VULTAGGIO (Playoff Promozione).

I Signori Nicolò PASQUALINO e Gianluca VULTAGGIO venivano squalificati rispettivamente per 1 gara per aver, benchè attinti da provvedimento di squalifica, stazionato sul tdg prima dell'inizio della gara disputata contro la società LITTLE CLUB JAMES e per aver acceduto, nell'intervallo, agli spogliatoi.

La società veniva sanzionata con l'ammenda di € 150,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

Avverso tali sanzioni, ha proposto reclamo la società SUPERBA deducendone la tardività e/o l'eccessività.

Tali deduzioni non possono essere accolte:

- quanto ai tesserati poiché trattasi di squalifiche avverso le quali non può essere proposto reclamo ai sensi dell'art. CGS;
- quanto alla società, poiché la condotta dei calciatori è comprovata dagli atti ufficiali e la sanzione risulta essere commisurata e congrua ai fatti in contestazione, anche in relazione alla categoria di appartenenza del sodalizio.

Il reclamo deve, dunque, essere dichiarato inammissibile nella parte in cui vengono impugnate le squalifiche nei confronti dei tesserati, e rigettato quanto all'ammenda; ne consegue l'incameramento della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

* * * * *

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria respinge integralmente il reclamo.

Ordina l'incameramento della tassa di reclamo non versata e addebitata in acconto.

Pubblicato ed affisso all'albo del Comitato Regionale Liguria il 04/09/2026.

Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi